

Cancellazione della revoca della cancellazione di una società, natura dei provvedimenti del giudice del registro e loro modifica o revoca ex articolo 742 c.p.c.

Tribunale di Napoli il 14 novembre 2013. Estensore Quaranta.

Cancellazione della revoca della cancellazione di una società – presupposti cancellazione d’iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni di legge – controllo sostanziale – esclusione – controllo di legittimità formale – sussistenza – natura provvedimenti giudice del registro – presupposti per loro revoca o modifica ex art. 742 cpc - sussistenza di circostanze sopravvenute o, se preesistenti, ignorate al momento della pronuncia del provvedimento - esclusione

I provvedimenti del giudice del registro possono essere impugnati nel termine di quindici giorni dalla loro comunicazione innanzi al Tribunale.

L’art. 742 c.p.c. prevede la modificabilità e revocabilità dei provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, tra cui rientrano i decreti del giudice del registro. Tale revocabilità è subordinata alla sussistenza di circostanze sopravvenute o, se preesistenti, ignorate al momento della pronuncia del provvedimento, circostanze in cui non può comprendersi il mero mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Il giudice del registro può e deve ordinare la cancellazione d’ufficio di un’iscrizione posta in essere dall’ufficio del registro in quanto l’iscrizione medesima sia avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge. L’ufficio del registro non può, in presenza di siffatto ordine, esimersi dal darvi corso (art. 17 comma 2 d.p.r. n. 581/1995), né, come del resto anche in ogni altro caso di iscrizione su domanda, può entrare nel merito della vicenda oggetto d’iscrizione, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 11 D.P.R. 581/1995 e 2189 c.c.

Il giudice del registro, in virtù dell’art. 2188 c.c., ha la funzione di vigilare sull’operato dell’ufficio del registro e, in particolare, in tema di cancellazione d’ufficio, esercita il solo controllo di legittimità formale dell’atto della cui iscrizione si tratta con esclusione d’indagine sulla legittimità sostanziale.

(Massime a cura di Francesco Fimmanò - Riproduzione riservata)

R.G. 5687/2013

TRIBUNALE DI NAPOLI
Volontaria Giurisdizione

Riproduzione riservata

Giudice Del Registro delle Imprese

Il Giudice, dr. Enrico Quaranta,

letta l'istanza del 22 luglio 2013, con la quale Nicola e Antonio A., nella qualità di unici soci della A. I. DI A. R. & C. s.n.c. - iscritta al Registro al n. omissis – invocavano l'adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese della iscrizione della revoca della cancellazione della società;

letta la documentazione inoltrata al riguardo dall'ufficio del registro delle Imprese;

rilevato che all'udienza del 14 novembre 2013, fissata per la comparizione delle parti, interveniva l'avv. Nicola A., per i ricorrenti, il quale si riportava al proprio ricorso, chiedendone l'accoglimento;

sciogliendo la riserva ivi assunta, ha pronunciato il seguente

DECRETO

In punto di fatto, occorre ricostruire brevemente la vicenda che ci occupa.

La società in parola è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 27.7.2004, a seguito di scioglimento anticipato senza liquidazione. Successivamente, veniva introdotta una procedura di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Nola (RGE n. 122/06) nei confronti della società cancellata e, nel corso della procedura, uno dei creditori proponeva ricorso ex art. 2191 c.c. avverso la predetta cancellazione, la quale veniva revocata dal Giudice del Registro di Napoli con decreto del 30.9.2011.

Quest'ultimo provvedimento veniva adottato con la motivazione che *“la scoperta o l'insorgenza di sopravvenienze attive rende ineludibile la cancellazione (ai sensi dell'art. 2191 c.c.) dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione della società”*.

Orbene, gli odierni istanti, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di cancellazione della cancellazione dal Registro delle Imprese, chiedono sostanzialmente la cancellazione d'ufficio della iscrizione della revoca della cancellazione della società, in quanto la predetta iscrizione sarebbe avvenuta senza che esistessero le condizioni richieste dalla legge.

L'istanza non può essere accolta per i motivi di seguito esposti.

Invero, occorre innanzitutto rilevare che l'orientamento della Cassazione invocato dagli istanti risale, come da essi stessi riconosciuto, almeno all'anno 2010 (sent. nn. 4060, 4061 e 8426), per cui ben avrebbero potuto farlo valere, ai sensi dell'art. 2192 c.c., in sede di ricorso contro il decreto del Giudice del Registro del 30.9.2011, ad essi comunicato, per quanto risulta dalla documentazione dagli stessi prodotta, almeno in data 11.11.2011.

Da questo punto di vista, il ricorso introduttivo del presente procedimento appare inammissibilmente elusivo della norma da ultimo citata, che prevede il termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto del Giudice del Registro per poter proporre il suddetto ricorso innanzi al Tribunale.

Dunque, se si riqualificasse la presente istanza come ricorso ex art. 2192 c.c., essa andrebbe dichiarata senz'altro inammissibile perché tardiva ed in quanto proposta innanzi al medesimo Giudice del Registro anziché al Tribunale.

Ad ogni modo, l'istanza non potrebbe trovare accoglimento nemmeno se la si volesse considerare indirizzata all'ottenimento della revoca del provvedimento *de quo* ai sensi dell'art. 742 c.p.c., che prevede appunto la modificabilità e revocabilità dei provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, tra cui rientrano i decreti del Giudice del Registro.

Tale revocabilità, infatti, si ritiene subordinata alla sussistenza di circostanze sopravvenute o, se preesistenti, ignorate al momento della pronuncia del provvedimento (cfr. Cass. S.U. 22216/2006), circostanze in cui non può

comprendersi il mero mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, tra l'altro, nel caso di specie non risulta, come detto, neppure sopravvenuto rispetto alla pronunzia contestata.

Volendo, invece, ritenere superabili i profili appena evidenziati e mantenere la qualificazione della domanda ad essa apparentemente attribuita dagli istanti, ovvero quella di ricorso ex art. 2191 c.c., l'istanza risulta comunque inaccoglibile.

Infatti, ai sensi di quest'ultima norma, intanto il Giudice del Registro può e deve ordinare la cancellazione d'ufficio di un'iscrizione posta in essere dall'ufficio del registro in quanto l'iscrizione medesima sia avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, che, nel caso di specie, si sostanziano nell'ordine di cancellazione impartito dal Giudice del Registro ex art. 2191 c.c..

L'ufficio del registro, invero, non può, in presenza di siffatto ordine, esimersi dal darvi corso (art. 17 comma 2 d.p.r. n. 581/1995), né, come del resto anche in ogni altro caso di iscrizione su domanda, può entrare nel merito della vicenda oggetto d'iscrizione, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 11 D.P.R. 581/1995 e 2189 c.c..

Il Giudice del Registro, a sua volta, investito della legittimità della iscrizione eseguita dal Conservatore, deve limitarsi ad accertare la sussistenza o meno di quelle condizioni formali richieste dalla legge affinché possa dirsi esistente e quindi produttiva di effetti, una determinata iscrizione.

In sostanza, considerato che, in virtù dell'art. 2188 c.c., il Giudice del Registro ha essenzialmente la funzione di vigilare sull'operato dell'ufficio del registro e che, in particolare, in tema di cancellazione d'ufficio, l'art. 2191 c.c. fa riferimento a quelle medesime "condizioni richieste dalla legge" richiamate dalle norme citate innanzi a proposito del controllo effettuato dall'ufficio, va affermato che il predetto esercita il solo controllo di legittimità formale dell'atto della cui iscrizione si tratta (nel caso di specie, del decreto del Giudice del Registro datato 30.9.2011), con esclusione d'indagine sulla legittimità sostanziale (nel caso *de quo*, riservata semmai al Tribunale ex art. 2192 c.c., come detto in precedenza).

Nella fattispecie che ci occupa, pertanto, non paiono sussistere i presupposti per accedere alla misura richiesta: ed invero l'iscrizione della cancellazione della cancellazione dal registro risulta esser stata eseguita conformemente (e ritualmente) rispetto a quanto previsto dagli artt. 2191 c.c. e 17 comma 2 del d.p.r. 581/1995.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

PQM

Visti gli articoli 2188, 2191, 2192 c.c.,

Rigetta il ricorso.

Si comunichi agli interessati ed al Conservatore dell'ufficio del registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 17 d.p.r. n. 581/1995.

Napoli, 14 novembre 2013

Il Giudice Del Registro

dr. Enrico QUARANTA

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T., dott. Emiliano Vassallo.